

3017/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai sigg. Magistrati:

dott. Mariavittoria Papa	Presidente
dott. Matilde Pezzullo	Consigliere rel
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere.

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
10.10.2020 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3017 RG dell'anno 2019

TRA

I.N.P.S. in persona del lrpt rappr. e dif. dall' avv. DONI FILIPPO e con questi elett.te
dom.to in VIA DORSODURO C/O AVVOCATURA INPS 3500/D VENEZIA

PARTE APPELLANTE

E

CAROTENUTO LOREDANA, rappr e difesa da se medesima ed elett.te dom.ta in C.SO
AVEZZANA 26 TORRE DEL GRECO

PARTE APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 11/11/2019 parte appellante in epigrafe proponeva appello
avverso al sentenza n. 1086/2019 del Tribunale di Torre Annunziata con cui era stata
accolta l'opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso.

Esponeva l'appellante che l'odierno appellata, avvocato iscritta al relativo albo
professionale, impugnava con il ricorso in primo grado l'avviso notificatole il 24.12.2018,
con cui gli si richiedeva la somma di euro 1779,38 a titolo di contributi per l'anno 2011;
che con il ricorso l'appellata, da un lato, contestava il diritto dell'ente a procedere alla



iscrizione, essendo iscritta al relativo albo e quindi alla Cassa Previdenza Avvocati, e dall'altro eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati; che all'esito del giudizio, svoltosi nella resistenza dell'ente il giudice accoglieva tale ultima eccezione e quindi dichiarava non dovute le somme.

Con i motivi di gravame l'INPS rilevava che erroneamente il giudice di primo grado aveva individuato il dies a quo del termine nella scadenza prevista per il pagamento dei contributi, laddove lo stesso doveva invece farsi coincidere con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In subordine evidenziava come la mancata o inesatta compilazione della dichiarazione ed in particolare del quadro RR doveva essere valutata come omissione dolosa, come tale in grado di sospendere il termine di prescrizione.

Pertanto chiedeva -in accoglimento del gravame- il rigetto delle domande svolte in primo grado con vittoria di spese.

Parte appellata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame infondato in fatto ed in diritto.

All'odierna udienza la Corte si è pronunciata come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va quindi accolto.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione (nella specie quinquennale) accolta dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, con particolare riferimento al dies a quo della sua decorrenza, individuato nella sentenza stessa in quello di scadenza per il pagamento (nel caso di specie 16.6.2010, trattandosi della annualità 2009), con conseguente prescrizione dei crediti vantati.

La Corte condivide senza dubbio il principio ribadito in sentenza secondo cui "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo." (cfr da ultimo Cass. ord. n. 19403/2019, ord. n. 23040/2019).

Nel caso di specie i contributi pretesi dall'INPS si riferiscono all'anno 2009 e, secondo la normativa di riferimento, il termine per il loro pagamento scadeva quindi il 16.6.2010.



Come chiarito nella giurisprudenza richiamata pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati"

Ciò posto, va altresì osservato che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può semmai riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento dell'esistenza del debito contributivo.

Nella diversa ipotesi, ricorrente nella fattispecie di causa, di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell'INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), tuttavia, "la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, non sotto il profilo della interruzione della prescrizione, ma come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito" (cfr. fra le tante Cass. sez. VI, 20 marzo 2019, n. 7884).

Il quadro RR del modello UNICO delle persone fisiche deve infatti essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti (sezione I), nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (sezione II), per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

A tale ultimo proposito la Corte ritiene di dover aderire all'opinione assolutamente prevalente in giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto") ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza



dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584)”

In caso perfettamente sovrapponibile a quello oggi all'esame del Collegio, la S.C. ha rilevato che “la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto” Cassazione n. 6677/2019.

La Corte aderisce a tali considerazioni rilevando come, anche nel caso di specie, il professionista non era assoggettato ad altre forme di contribuzione, per cui solo con la stessa dichiarazione dei redditi risultava possibile per l'INPS stabilire la percentuale di reddito soggetta al contributo.

Anche in questo caso pertanto la mancata compilazione del quadro non può che costituire causa di sospensione del termine prescrizionale, vieppiù considerato che l'appellato era ed è professionista perfettamente consapevole degli obblighi nella compilazione della dichiarazione

L'eccezione di prescrizione va quindi rigettata, statuizione che impone l'esame nel merito del ricorso, ritenuto assorbito dal primo giudice.

Anche in questo caso la Corte presta adesione al principio, ormai del tutto pacifico secondo cui “Sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio; l'obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione; tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” da ultimo Cassazione 1000/2020.

In conclusione- stante l'obbligo di iscrizione dell'originaria ricorrente alla gestione separata- l'appello va quindi accolto ed il ricorso proposto in primo grado rigettato.



L'oggettivo precedente conflitto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande svolte in primo grado dall'odierna appellata. Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio

Napoli 19.10.2020

L'Estensore

Matilde Pezzullo

Il Presidente

Mariavittoria Papa

